
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Fattura commerciale: è atto giuridico a contenuto partecipativo che, se contestato, è mero indizio della prestazione.

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.9.2013, n. 21482

...omissis...

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono che, non avendo il liquidatore dell'Associazione fornito alcuna motivazione in ordine alla non ammissione del credito al passivo, lo stesso non poteva nel giudizio di opposizione eccepire fatti estintivi del credito fatto valere ovvero dedurre la mancanza di prova del credito e che, comunque, essi ricorrenti a fronte delle contestazioni avrebbero dovuto essere rimessi in termini.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che nel giudizio d'impugnazione proposto contro il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il curatore (nel caso di specie il liquidatore) è ammesso a proporre, a norma della L. Fall., art. 99, comma 7, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato passivo, rimanendo affidato al tribunale

del reclamo il compito di garantire il diritto di difesa del reclamante, nelle forme compatibili con il rito camerale. (Cass. 7918/12; Cass. 8929/12). Peraltro va osservato che nel caso di specie il tribunale ha emesso la pronuncia di rigetto dell'opposizione e quindi della domanda di ammissione al passivo non già in virtù della eccezione di parte sollevata dal curatore bensì in virtù del potere d'ufficio di rilevare l'infondatezza della domanda. Questa Corte ha infatti costantemente affermato che il giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall'attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata, ciò sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze "rite et recte" acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, con l'effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta, di norma, "ex officio", in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi. (Cass. 11108/07, Cass. 410/68; Cass. 723/67; Cass. 695/66; Cass. 1329/63).

Ben poteva dunque il curatore (rectius nel caso di specie il liquidatore) sollevare nuove eccezioni ma, a prescindere da ciò, il giudice ha esercitato il proprio potere d'ufficio di accertare il fondamento della domanda proposta.

Quanto poi alla decadenza dai mezzi istruttori per la mancata proposizione degli stessi con il ricorso introduttivo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nella disciplina della L. Fall., art. 99, come risultante dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 169 del 2007 (e già in precedenza in virtù del D.Lgs. n. 5 del 2006), il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non è un giudizio d'appello, pur avendo natura impugnatoria (Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708; ord. 22 febbraio 2012 n. 2677), sicchè la disciplina applicabile deve essere ricercata nello stesso art. 99 cit. (Cass. 22 marzo 2010 n. 6900) che, come correttamente osservato dal tribunale, prevede che l'opponente deve, a pena di decadenza, indicare specificatamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti.

In tal senso è già stato chiarito che, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, oltre eventualmente a nuova documentazione a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 4, a pena di decadenza). (Cass. 493/12).

Poichè dette richieste istruttorie e produzioni documentali erano nel caso di specie necessarie, a prescindere dalla eccezione del fallimento, al fine di provare il fondamento della domanda, e, cioè, della esistenza del rapporto di lavoro subordinato; la mancata indicazione e richiesta nell'atto di opposizione di siffatti mezzi probatori ha comportato pertanto la decadenza da tali mezzi e la conseguente mancata prova in ordine alla sussistenza del predetto rapporto professionale, come correttamente rilevato dal Tribunale di Roma. Trattandosi

di decadenza non poteva darsi luogo all'applicazione della concessione dei termini dell'art. 183 c.p.c., come correttamente rilevato dal Tribunale, in considerazione soprattutto del fatto che nel caso di specie non poteva trovare applicazione la concessione del termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove come si è visto l'onere di provare il fondamento della propria domanda prescindeva da ogni eccezione di controparte.

Con il secondo motivo i ricorrenti contestano il decreto impugnato per avere ritenuto che le fatture prodotte fossero inidonee a fornire la prova della prestazione e quindi del credito.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (da ultimo Cass. 15383/10; Cass. 3990/10). A tale principio si è correttamente attenuto il tribunale laddove ha rilevato che la documentazione in questione, consistente in fatture emesse dopo la messa in liquidazione dell'Associazione, essendo unilateralmente proveniente dallo stesso professionista opponente e priva di qualsiasi ulteriore riscontro probatorio non era in grado di costituire prova circa la effettiva prestazione dell'attività professionale.

Priva di fondamento appare inoltre l'asserzione secondo cui la controparte avrebbe ammesso l'effettivo svolgimento della prestazione professionale.

Nel brano riportato della memoria di costituzione del fallimento si fa riferimento ad una "eventuale prestazione resa" in relazione alla quale si deduceva la necessità di ulteriormente provare la qualità della stessa. E' evidente che si trattava di una ipotesi subordinata avendo comunque la curatela precisato il carattere meramente eventuale della avvenuta prestazione e quindi non effettuando alcun riconoscimento della stessa. Il ricorso va in conclusione respinto, conformemente a quanto già osservato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 7500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2013